

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1629</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MUNDO, CASALINUOVO, ARTIOLI, SEPIA, SCAGLIONE,  
CURCI, SALERNO, SANTINI, ZAVETTIERI**

*Presentata il 28 aprile 1984*

**Modifica dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  
concernente il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, in base al quinto comma dell'articolo 13 della legge n. 181 del 1982 gli atti dell'unità sanitaria locale « non possono essere dichiarati immediatamente esecutivi e sono nulli di diritto se la relativa spesa non trova idonea copertura ».

Il legislatore, con il citato quinto comma dell'articolo 13 della legge n. 181 del 1982, ha voluto stabilire, per come pure illustrato nella circolare n. 2 del 1984 del ministro della sanità (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1984, n. 17), il divieto generale di apporre la clausola di immediata esecutività agli atti delle unità sanitarie locali, nonché la nullità di diritto degli atti medesimi nel

solo caso che non trovi copertura la relativa spesa.

Le due disposizioni contenute nel citato quinto comma dell'articolo 13 andrebbero però interpretate nel senso che se è nullo di diritto l'atto privo di copertura finanziaria, non può essere generalizzato il divieto di apporre la clausola di immediata esecutività, ma limitato agli atti che comportano spesa anche nel caso che vi sia accertata disponibilità e copertura finanziaria.

In questa ottica interpretativa vengono fatte salve sia le preminenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, sia la preoccupazione di non pregiudicare in pratica un sostanziale controllo degli atti,

nel rispetto della *ratio* delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 13 della legge n. 181 del 1982.

Vi è, infatti, una vasta gamma di atti concernenti l'assetto istituzionale dell'unità sanitaria locale, che non comportano e non implicano alcuna spesa, dai quali spesso dipende l'efficienza dell'attività e del funzionamento dell'unità sanitaria locale.

Tutti gli atti relativi alla convalida dei rappresentanti dei comuni all'assemblea dell'unità sanitaria locale, l'elezione degli organi dell'assemblea generale, l'elezione del comitato di gestione e del suo presidente, nonché le eventuali discussioni e gli atti conseguenti, ossia tutti gli atti relativi all'assetto istituzionale ed agli organi dell'unità sanitaria locale devono poter essere dichiarati immediatamente esecutivi per evitare un grave pregiudizio al-

l'efficienza ed al funzionamento degli organi dell'unità sanitaria locale.

Si rende, pertanto, necessario modificare il quinto comma dell'articolo 13 della legge n. 181 del 1982 per evitare che si continui ingiustamente a dare carattere generale al divieto di apporre clausole di immediata esecutività agli atti dell'unità sanitaria locale, riconducendo tale divieto ad ambito ben definito e delimitato, quello relativo alla gestione della spesa sanitaria.

Con la presente proposta di legge si vuole perseguire tale obiettivo e rimuovere motivi ed elementi che spesso intralciano ed impediscono il funzionamento degli organi dell'unità sanitaria locale spesso soggetti, allo stato, ad una vera e propria paralisi, salvaguardando le preoccupazioni e le esigenze del contenimento della spesa pubblica e di un effettivo controllo sulla stessa.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Al secondo comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Tale divieto non opera per tutti gli atti relativi alla costituzione o integrazione dell'assemblea generale e degli altri organi dell'unità sanitaria locale ».